

CAMERA DEI DEPUTATI

Attesto che la Camera dei deputati ha approvato, il 12 settembre 2017, la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fiano, Cimbro, Verini, Albanella, Amato, Argentin, Arlotti, Blažina, Bonomo, Braga, Brandolin, Cani, Capone, Carnevali, Carrescia, Casati, Cenni, Coscia, Crivellari, De Maria, D'Ottavio, Di Salvo, Fedi, Ferrari, Ferro, Fiorio, Kronbichler, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Gadda, Garavini, Gasparini, Ghizzoni, Giacobbe, Grassi, Gribaudo, Iacono, La Marca, Lacquaniti, Laforgia, Lattuca, Lodolini, Andrea Maestri, Malisani, Malpezzi, Manfredi, Manzi, Marchi, Melilla, Meta, Minnucci, Mongiello, Morani, Moretto, Mura, Naccarato, Nardi, Narduolo, Pagani, Giuditta Pini, Porta, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Sbrollini, Schirò, Scuvera, Senaldi, Terrosi, Tullo, Vico, Zampa e Zan:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645.

ART. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente:

« ART. 293-bis. – (*Propaganda del regime fascista e nazifascista*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini

o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici ».

2. All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: « sino a » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a ».

LA PRESIDENTE

